



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata**  
**Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza**

AREA V - Pensioni e riscatti  
U.O. 9: Pensione e riscatti personale della Scuola  
e dell'Ufficio

Ai Dirigenti Scolastici  
delle istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado  
della provincia di Potenza

e, p.c. alla Ragioneria Territoriale dello Stato  
Potenza  
[rts-pz.rgs@pec.mef.gov.it](mailto:rts-pz.rgs@pec.mef.gov.it)

all' INPS Potenza  
Direzione Provinciale di Potenza  
[direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it)

all'U.S.R. Basilicata Ufficio I  
[drba@postacert.istruzione.it](mailto:drba@postacert.istruzione.it)

Ai Rappresentanti Provinciali delle OO.SS.  
Comparto Istruzione e Ricerca  
LORO SEDI

**OGGETTO: Cessazione dal servizio del personale docente, educativo e ATA con decorrenza dal 01/09/2025 - D.M. 25 settembre 2024 n. 188 - Nota AOODGPER n. 150796 del 25/09/2024**

Con la presente si rende noto alle SS.LL. che è stata pubblicata la nota del M.I.M prot. 150796 del 25 settembre 2024 riguardante le indicazioni operative relative alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, in attuazione del Decreto Ministeriale D.M. 25 settembre 2024 n. 188, entrambi allegati alla presente.



Il predetto Decreto ministeriale stabilisce, all'art. 1, il termine perentorio fissato in data **21 Ottobre 2024** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola:

- delle domande di **cessazioni - dimissioni volontarie** dal servizio;
- delle istanze **di permanenza in servizio** ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo;
- delle istanze **di part-time** presentate da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 296 luglio 1997, n. 331 Ministero Funzione Pubblica.

Per i dirigenti scolastici, il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio è fissato al **28 febbraio 2025**.

Le domande di cessazione dal servizio e l'eventuale revoca della stessa precedentemente trasmessa devono essere presentate, da parte di tutte le categorie di personale (dirigenziale e non), attraverso la procedura web POLIS "Istanze on Line" disponibile sulla piattaforma Ministeriale SIDI: <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

Limitatamente alle sole domande per richiedere il trattenimento in servizio e per quelle presentate dal personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza di cessazione dal servizio alla scuola di titolarità e allo Scrivente ufficio in formato analogico o digitale al di fuori della piattaforma POLIS entro lo stesso termine sopra indicato del **21 ottobre 2024**.

Si precisa a tal riguardo che le **istanze di trattenimento in servizio** previste dalla circolare ministeriale in argomento riguardano il solo personale scolastico che si trovi in una delle condizioni di seguito indicate:

- a) personale scolastico che non ha presentato domanda di cessazione dal servizio tramite Polis -Istanze On Line e che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2025, non ha maturato 20 anni di anzianità contributiva



entro tale data ma che raggiungerebbe il minimo ai fini del trattamento di pensione con il trattenimento in servizio;

- b) personale scolastico impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, il cui trattenimento in servizio è previsto per non più di tre anni al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza.

Per tali istanze, il dirigente scolastico, accertati e verificati i corretti requisiti richiesti per l'istituto del trattenimento in servizio, provvederà ad emettere il relativo decreto di trattenimento specificando la durata e la scadenza dello stesso e a trasmetterlo entro e non oltre il **28 febbraio 2025** allo scrivente Ufficio e alla competente sede dell'INPS.

Si preme, inoltre, sottolineare che la presentazione delle suddette istanze nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo e, che, pertanto, **non potranno essere disposte cessazioni dal servizio e/o autorizzati trattenimenti in servizio per domande presentate successivamente al termine perentorio del 21 ottobre 2024.**

Ciò premesso si elencano di seguito **le tipologie di personale scolastico da collocare a riposo d'ufficio:**

- personale dirigenziale e non che matura, entro il 31 agosto 2025, una età anagrafica di 67 anni di età ed un anzianità contributiva minima pari a 20 anni **(pensione di vecchiaia d'ufficio);**
- personale dirigenziale e non che ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini) al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, entro il 31 agosto 2025 **(pensione anticipata d'ufficio).**

Per tali tipologie di collocamento d'ufficio si raccomanda alle SS.LL. di disporre tempestivamente, e non **oltre il 28 febbraio 2025** ( dando un preavviso di sei mesi), la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro trasmettendo i relativi decreti di



collocamento a riposo d'ufficio allo scrivente Ufficio a mezzo PEC : Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza [usppz@postacert.istruzione.it](mailto:usppz@postacert.istruzione.it) e alla sede INPS di Potenza [direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it).

A tal proposito si precisa che, qualora, invece, il suddetto requisito anagrafico dei 67 anni per la pensione di vecchiaia, e dei 65 anni per la pensione anticipata, venga maturato successivamente al 31 agosto 2025 ovvero tra settembre e dicembre 2025, la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato sempre entro il medesimo termine del 21 ottobre 2024 mediante la piattaforma SIDI alla sezione web Polis - "Istanze on line" e, in tal caso, codeste istituzioni scolastiche **non** dovranno procedere alla redazione di alcun decreto di collocamento d'ufficio.

Alle tipologie di cessazione dal servizio d'ufficio sopra elencate che non prevedono da parte del personale scolastico interessato la presentazione di alcuna istanza, si affiancano le tipologie di cessazione dal servizio "a domanda" disponibili alla sezione "Istanze On Line" della piattaforma SIDI che vanno inoltrate dal personale scolastico interessato, come sopra indicato, entro il termine 21 ottobre 2024.

Si elencano di seguito **le sei diverse tipologie di cessazione dal servizio a domanda** presenti nella sezione SIDI - Istanza on line

- **Cessazione "ordinaria":**

- 1) Con i requisiti di vecchiaia (67 anni) o contributivi (41 anni e 10 mesi per le donne /42 anni e 10 mesi per gli uomini) maturate tra settembre e dicembre 2025;
- 2) domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- 3) domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

- **Quota 100** maturata entro il **31 dicembre 2021**, prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

- **Quota 102:** maturata entro il **31 dicembre 2022**, prevista dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;



- **Quota 103:** maturata entro il 31 dicembre 2023, prevista dall'articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- **Quota 103 con calcolo contributivo** (cosiddetta pensione anticipata flessibile) da maturare entro il 31 dicembre 2024, prevista dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
- **Opzione donna :**
  - 1) **con 35 anni di contributi e 58 anni di età anagrafica maturati entro il 31/12/2021** prevista dall' articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  - 2) **con 35 anni di contributi e 60 anni di età anagrafica maturati entro il 31/12/2022** (con riduzione di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di due) prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto -legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 -articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n.197 (*caregiver, invalide, ecc*);
  - 3) **con 35 anni di contibuti e 61 anni di età anagrafica maturati entro il 31/12/2023** ( con riduzione di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due) prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto -legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213( *careviger, invalide, ecc*).

Si precisa, inoltre che, in caso di presentazione di più istanze di dimissioni dal servizio tra quella "ordinaria" e quelle anticipate ( quota 100, 102, 103 o opzione donna), quest'ultime (anticipate) verranno considerate in subordine rispetto alla prima.

Successivamente alla presentazione delle suddette istanze, l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato dalla competente sede dell'INPS di Potenza sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo di ciascuna posizione interessata presente sul portale NUOVA PASSWEB **entro il 22 aprile 2025**.

A tal riguardo, affinché l'Inps possa procedere all'accertamento del diritto a pensione entro il suddetto termine, **codeste istituzioni scolastiche dovranno provvedere ad incrementare o a integrare la posizione dei conti assicurativi dei propri dipendenti utilizzando esclusivamente l'applicativo NUOVA PASSEWEB entro non oltre il**



**termine del 10/01/2025** e, a tal scopo, lo Scrivente ufficio provvederà a trasmettere eventuali decreti di computo e riscatto e ricongiunzione non ancora evasi relativi a domande prodotte dal personale scolastico entro il 31 agosto 2000 (cosiddetti provvedimenti ante-subentro).

Si informa inoltre che eventuali istanze per l'ottenimento dell'indennità di **APE sociale** devono essere presentate dal personale scolastico interessato in formato analogico o digitale direttamente alla competente sede dell'INSP, previo riconoscimento del diritto da parte dello stesso Ente, entro il **31 agosto 2025**.

Infine, si precisa che una volta accertato il diritto a pensione da parte dell'Inps, le domande di pensione da parte del personale scolastico dovranno essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale tramite i sistemi di autenticazione alternativi previsti dall'Ente: SPID- CIE- CNS o presentazione tramite Contact Center Integrato o attraverso l'assistenza di un patronato.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente nota, si rimanda ad una attenta lettura del decreto e della nota ministeriale allegati alla presente.

Confidando nel puntuale adempimento di quanto sopra esposto, si ringrazia per la fattiva collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

**LA DIRIGENTE**

- *Debora INFANTE* -

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse